

MODULARIO
INTERAG-291*Ministero dell'Interno*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE GENERALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA

Area VI - Protezione attiva

Roma, 18 LUG. 2006

Prot.: 6058

Spett.le
Unione Costruttori
Materiali Antincendio
Via Scarsellini, 13
20161 MILANO**Oggetto:** Controlli di efficienza dei presidi mobili antincendio. Chiarimenti.

In relazione a quanto richiesto con la nota 17/AOR/fb/060 del 1 marzo 2006 a cui si risponde, relativa all'effettuazione dei controlli di efficienza degli estintori portatili di incendio in base a quanto previsto dall'Articolo 34 del DPR 547/55, si conferma che l'obbligo di tali controlli inizia sei mesi dopo la loro prima installazione.

Giova ricordare che, su richiesta della locale Autorità, sussiste comunque l'obbligo di dimostrare che l'estintore sia stato effettivamente appena immesso sul mercato e subito installato. Pertanto, nel caso di estintori appena installati, le Amministrazioni locali incaricate dei controlli, previsti per legge, non possono richiedere che su tali estintori sia esposto il cartellino riportante la data di manutenzione. Detto cartellino deve essere invece apposto sull'estintore, in base a quanto previsto dalle norme UNI 9994:2003, a decorrere dalla prima manutenzione obbligatoria, prevista dopo sei mesi a decorrere dalla data di prima installazione.

Pertanto, l'assenza di cartellino su estintori, non ancora sottoposti alla prima manutenzione semestrale obbligatoria per legge, non costituisce una violazione e non può essere oggetto di contravvenzione.

Il Direttore Area VI
(Dott. Ing. Maurizio D'Addato)